



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) COTTERLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BUONINCONTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 30/09/2020

FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di aver stipulato il 12 ottobre 2011 due contratti di prestito mediante cessione del quinto dello stipendio, il primo (XXX768) estinto anticipatamente il 1° ottobre 2017 dopo il pagamento di 68 rate, ed il secondo (XXX906) estinto anticipatamente il 21 ottobre 2014, dopo il pagamento di 33 rate, in entrambi i casi senza ottenere il totale rimborso della quota non maturata degli oneri.

Proposto reclamo in data 27 febbraio 2020 con esito insoddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il riconoscimento del suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata dei finanziamenti per una somma complessiva di € 2.362,07, al lordo di quanto già eventualmente versato. In particolare chiede, in relazione al primo contratto (XXX768), € 895,80, di cui € 94,07 a titolo di "commissioni accessorie" (al netto di € 81,40 già rimborsati in sede di anticata estinzione), € 187,71 a titolo di "commissioni finanziarie", € 393,96 a titolo di "commissioni di mediazione", € 96,10 per "costi assicurativi", € 116,67 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria" ed € 7,29 per "spese per pagamento rate".

In relazione al secondo contratto (XXX906) chiede € 1.466,28, di cui € 121,08 a titolo di "commissioni accessorie" (al netto di € 534,97 già rimborsati in sede di anticata estinzione), € 421,09 a titolo di "commissioni finanziarie", € 420,84 a titolo di "commissioni di mediazione", € 224,36 per "costi assicurativi", € 262,50 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria" ed € 16,41 per "spese per pagamento rate".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ogni caso chiede la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, oltre al rimborso di € 20,00 per l'attivazione del procedimento dinanzi all'ABF.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia, con riferimento al finanziamento n. XXX768, dopo aver svolto alcune considerazioni circa la non applicabilità della c.d. sentenza *Lexitor* della CGUE e dato atto di aver già rimborsato la somma di € 81,40 a titolo di "commissioni di gestione", rileva la natura *up front* delle altre commissioni. Contestata la richiesta di rimborso delle spese legali, propone il rimborso di ulteriori € 339,19, comprensiva dei ratei del premio assicurativo non goduto in riferimento alla polizza rischio vita, precisando di aver ricevuto dalla Compagnia Assicurativa la quota non goduta relativa al premio polizza vita pari ad € 96,10, e di aver offerto tale somma al cliente.

Con riferimento al finanziamento n. XXX906, l'intermediario resistente dichiara che nessun rimborso è dovuto in quanto il prestito è stato estinto per intervento della Compagnia Assicurativa, la quale è stata surrogata nei diritti dell'intermediario verso il cliente, e che quest'ultimo potrà agire per la restituzione delle quote non maturate soltanto dopo aver dimostrato di aver rimborsato la Compagnia Assicurativa.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di circoscrivere gli ulteriori eventuali rimborsi relativi al contratto n. xxx768 alla somma di € 339,19, già offerta al cliente.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Dalla documentazione prodotta si evince che la parte ricorrente ha stipulato con il medesimo intermediario e nella stessa data, il 12 ottobre 2011, un contratto di cessione del quinto (XXX768) ed un finanziamento da rimborsare con delegazione di pagamento (XXX906).

Il Collegio rileva in primo luogo che quest'ultimo contratto, come emerge dalla liberatoria e surroga in atti, è stato estinto per intervento della Compagnia assicurativa in virtù della polizza rischio impiego. Sul punto, considerato che il premio per l'assicurazione "rischio impiego è stato sostenuto direttamente dall'intermediario e che l'estinzione è avvenuta interamente per intervento della Compagnia assicurativa, rilevato che non è stata depositata documentazione in merito alla avvenuta rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del cliente, alla luce dell'orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento, il quale ha precisato che "nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti" (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 13305/2018 e 13306/2018) non può essere riconosciuto alcun diritto di parte ricorrente alla retrocessione degli oneri non maturati.

Prendendo in esame il restante contratto (XXX768), questo risulta estinto dopo il pagamento di 68 rate sulle 96 complessive. Dal conteggio estintivo risulta uno storno di € 491,46 per interessi al 4,50% e di € 43,66 per "interessi rate in scadenza, ed il rimborso di € 81,40 per Commissioni (Gestione e Bancarie) Sul contratto risultano inoltre timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, e risulta sottoscritto dall'intermediario "in proprio"



Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) e sull'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE, oggetto di interpretazione nella decisione. Infatti, come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio di Coordinamento, tale decisione esplica tutti i suoi effetti nel nostro ordinamento ed è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Ciò posto, il Collegio richiama i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art.125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità".

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste ed in particolare delle "spese di istruttoria" e degli "oneri di intermediazione", il Collegio rileva come essi abbiano carattere *up front*, remunerando esclusivamente attività prodromiche alla conclusione del contratto; diversamente, le "commissioni di attivazione" e quelle di "gestione", in conformità con l'orientamento condiviso dei Collegi, devono ritenersi *recurring* a causa della loro opacità e per il riferimento ad attività che non possono ritenersi inequivocabilmente circoscritte alla fase che precede la conclusione del contratto.

In merito agli oneri assicurativi, il Collegio ribadisce, come da orientamento dell'ABF, che questi sono da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata, anch'essi secondo il criterio *pro rata temporis* in mancanza di un comprovato criterio contrattuale alternativo, conosciuto ed accettato preventivamente dal cliente.

Applicando i suddetti orientamenti e criteri si ottiene l'importo complessivo di € 564,81, che non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente, che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a voci ritenute dal Collegio di natura *up front*, calcolato come da tabella:



Dati di riferimento del prestito n. XXX768

| | | | |
|------------------------------|----|--|--------|
| | | | |
| Durata del prestito in anni | 8 | Tasso di interesse annuale | 4,50% |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 29,17% |
| | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 10,26% |

| rate pagate | 68 | rate residue | 28 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-----------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria | | | | 400,00 | Upfront | 10,26% | 41,04 | | 41,04 |
| Commission di attivazione | | | | 643,58 | Recurring | 29,17% | 187,71 | | 187,71 |
| Commissione di gestione | | | | 601,60 | Recurring | 29,17% | 175,47 | 81,40 | 94,07 |
| Costo di intermediazione | | | | 1.350,72 | Upfront | 10,26% | 138,60 | | 138,60 |
| Spese di gestione documentale | | | | 25,00 | Recurring | 29,17% | 7,29 | | 7,29 |
| Premio relativo alla polizza vita | | | | 329,49 | Recurring | 29,17% | 96,10 | | 96,10 |
| Totale contratto n. xxx768 | | | | 2.995,90 | | | | | 564,81 |
| Campi calcolati | | | | | | | | | |

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 564,81, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA